


ALL H)

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE


| <i>Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 101 del 21 settembre 2018</i> | <i>Testo emendato</i> |
|--|--|
| <i>Omissis</i> | <i>Omissis</i> |
| ART. 2 (Entrate ed uscite del Fondo) | ART. 2 (Entrate ed uscite del Fondo) |
| <i>Omissis</i> | <i>Omissis</i> |
| Comma 3 Le entrate della "Quota B" sono costituite: a) dai contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 4, del presente Regolamento; b) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali di cui al successivo art. 10; c) dai contributi versati, ai sensi dell'art. 1, comma 442, Legge 27 dicembre 2017 n. 205, dalle società operanti nel settore odontoiatrico, individuate dall'art. 1, comma 153, Legge 4 agosto 2017 n. 124; d) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti, in relazione ai mezzi della gestione; e) da donazioni. | Comma 3 Invariato |
| <i>Omissis</i> | <i>Omissis</i> |
| ART. 7 (Società odontoiatriche - Marche di previdenza) | ART. 7 (Società odontoiatriche - Marche di previdenza) |
| Comma 1 Le società operanti nel settore odontoiatrico, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 153, sono tenute al versamento di un contributo alla "Quota B" determinato in misura pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo delle società medesime relativo alle prestazioni di cui all'art. 2, della legge 24 luglio 1985, n. 409. | Comma 1 Invariato |
| Comma 2 Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente determina modalità e termini per la dichiarazione del fatturato imponibile nonché le modalità di versamento del contributo dovuto. | Comma 2 Invariato |
| Comma 3 Il pagamento del contributo di cui al comma 1 deve comunque essere effettuato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio. | Comma 3 Invariato |



| | |
|--|--|
| <p>Comma 4 A seguito dell'abrogazione dell'art. 11, Legge 21 febbraio 1963, n. 244 ad opera dell'art. 145, comma 65 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), le marche di previdenza ENPAM sono soppresse.</p> | <p>Comma 4 Invariato</p> |
| <p style="text-align: center;">ART. 8 (Durata dell'obbligo contributivo)</p> <p>Comma 1 Il contributo di cui all'art. 3, comma 3, nella misura ivi indicata, deve essere corrisposto per tutta la durata dell'iscrizione agli Albi professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri a partire dal mese successivo all'iscrizione medesima e fino al mese di compimento del 65° anno di età in caso di esercizio dell'opzione, di cui al successivo art. 18, comma 1bis, ovvero dell'età anagrafica pro-tempore indicata nella Tabella B, allegata al presente Regolamento, o di cancellazione, a qualsiasi titolo, dall'Albo professionale oppure fino al mese che precede quello di decorrenza della pensione per inabilità o erogata in regime di totalizzazione o di cumulo. L'iscritto, tuttavia, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il compimento dell'età anagrafica pro-tempore indicata nella predetta Tabella B, può chiedere di proseguire nella contribuzione di cui all'art. 3, comma 3, fino, al massimo, al raggiungimento del 70° anno di età. La domanda di interruzione di tale prosecuzione, presentata prima del 70° anno di età, ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p> | <p style="text-align: center;">ART. 8 (Durata dell'obbligo contributivo)</p> <p>Comma 1 Invariato</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Omissis</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Omissis</i></p> |
| <p style="text-align: center;">ART. 18 (Requisiti e misura della pensione ordinaria di vecchiaia)</p> <p style="text-align: center;"><i>Omissis</i></p> | <p style="text-align: center;">ART. 18 (Requisiti e misura della pensione ordinaria di vecchiaia)</p> <p style="text-align: center;"><i>Omissis</i></p> |
| <p>Comma 11 In caso di accesso al pensionamento in regime di totalizzazione o di cumulo prima del raggiungimento dell'età anagrafica <i>pro tempore</i> indicata nella Tabella B, allegata al presente Regolamento, l'importo del trattamento <i>pro quota</i> a carico della "Quota A" è determinato ai sensi del precedente comma 1bis.</p> | <p>Comma 11 In caso di accesso al pensionamento in regime di totalizzazione o di cumulo prima del raggiungimento dell'età anagrafica <i>pro tempore</i> indicata nella Tabella B, allegata al presente Regolamento, l'importo del trattamento <i>pro quota</i> a carico della "Quota A" è determinato ai sensi del precedente comma 1bis.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Omissis</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Omissis</i></p> |



| | |
|---|---|
| | <p align="center">ART. 18ter</p> <p align="center">(Pensione in regime di totalizzazione e di cumulo)</p> <p>Comma 1 Le pensioni in regime di totalizzazione sono disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e ss.mm.ii.</p> |
| | <p>Comma 2 Le pensioni in regime di cumulo sono disciplinate dall'art. 1, commi 239 e ss. della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ss.mm.ii.</p> |
| | <p>Comma 3 La pensione anticipata in cumulo si consegue in presenza dell'anzianità contributiva prevista dal comma 10 dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> |
| | <p>Comma 4 In caso di accesso alla pensione di anzianità in totalizzazione o alla pensione anticipata in cumulo, l'importo del trattamento <i>pro quota</i> a carico della "Quota A" è determinato ai sensi del comma 1bis del precedente art. 18.</p> |
| | <p>Comma 5 Fermo restando quanto previsto dal comma 241 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ss.mm.ii, i requisiti anagrafici e di contribuzione previsti dall'ENPAM per conseguire il trattamento previdenziale di vecchiaia sono quelli di cui al precedente art. 18, comma 1 lett. a) e b).</p> |
| <i>Omissis</i> | <i>Omissis</i> |
| <p>ART. 28 (Decorrenza delle pensioni)</p> | <p>ART. 28 (Decorrenza delle pensioni)</p> |
| <i>Omissis</i> | <i>Omissis</i> |
| <p>Comma 1bis La pensione ordinaria di vecchiaia "Quota B", di cui all'art. 18, comma 6 e ss., del presente Regolamento, decorre dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché la stessa sia stata presentata dall'iscritto entro il compimento del 70° anno di età. In alternativa, su richiesta dell'interessato, la pensione decorre dal mese successivo a quello di compimento dell'età anagrafica <i>pro tempore</i> vigente, indicata nell'allegata Tabella B. Se la domanda viene presentata dopo il compimento del</p> | <p>Comma 1bis Invariato</p> |



| | |
|---|-----------------------|
| <p>70° anno di età, la pensione decorre dal mese successivo a quello di compimento della suddetta età. Qualora l'iscritto presenti domanda di trattamento alla gestione "Quota B" dopo cinque anni dal raggiungimento del 70° anno di età, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso l'iscritto ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata al 70° anno di età, con esclusione della rivalutazione di cui all'art. 26.</p> | |
| <p><i>Omissis</i></p> | <p><i>Omissis</i></p> |



per copia conforme
 IL DIRETTORE GENERALE
 (dot. *Antonio Pininfarina*)